Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 02/12/2021

FATTO

Dopo aver esperito il reclamo in data 7 maggio 2021, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, in data 20 febbraio 2017, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30 aprile 2021, dopo il pagamento di 49 rate; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio del *pro rata temporis*, per complessivi €. 846,08= di cui:
- €. 422,45= a titolo di commissioni di mediazione;
- €. 423,63= a titolo di spese contrattuali e di istruttoria;

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo ed alla refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate nella misura di €. 200,00=, nonché al rimborso della somma di €. 20,00= per le spese del presente procedimento.
Ha chiesto, altresì, la restituzione della commissione di estinzione anticipata, pari alla somma di €. 144,73=.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto era stato sottoscritto con altro intermediario che solo successivamente aveva ceduto il proprio credito in favore di parte resistente. Ha precisato che non è, pertanto, chiaro a quale titolo debba essere chiamato a rispondere della richiesta di rimborso di somme versate ad un soggetto terzo, che deve quindi essere avanzata nei confronti del cedente del credito.

Ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

DIRITTO

La materia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. A seguito della recente modifica legislativa dell'art. 125-*sexies*, introdotta con l. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, è sorto il dubbio che la disciplina transitoria contenuta nel citato decreto imponesse un ripensamento dell'orientamento seguito dall'Arbitro e dalla giurisprudenza di merito dopo la sentenza Lexitor, limitatamente ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-*bis*".
Sul punto è intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 21676/2021, ha statuito il principio per il quale, con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge citata, resta valida, ai fini della individuazione degli oneri retrocedibili in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, la distinzione tra costi *recurring* (rimborsabili pro quota) e costi *up-front* (non retrocedibili).
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario resistente, in quanto cessionaria del credito da parte di altro intermediario, si rileva che sia il conteggio estintivo che la liberatoria risultano emessi proprio dall'intermediario resistente, che si pone, quindi, come il soggetto che ha ricevuto il pagamento del debito residuo; sul punto è opinione pacifica dei Collegi ABF quella secondo cui non possono sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria.
Ciò posto, venendo al caso in ispecie e così ai costi di cui il ricorrente chiede il rimborso, si rileva che è stata versata agli atti copia solo parziale del contratto di finanziamento di cui si tratta, stipulato in data 20 febbraio 2017 e la parte ricorrente ha dato atto di averlo estinto anticipatamente ad aprile 2021, in corrispondenza della rata n. 49 di 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo agli atti del presente procedimento. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria coerente con il conteggio estintivo.
Il contratto prevede un TAN del 5,309%. L'ipotesi del rimborso anticipato è disciplinata dall'art. 11 delle CGC.
Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Al riguardo, le condizioni contrattuali applicabili al ricorrente contengono una voce ("*spese di intermediazione*") che contiene la descrizione di una remunerazione dovuta tanto per attività prodromiche rispetto alla conclusione del contratto, quanto per delle attività che non si collocano necessariamente in tale fase, come le "*iniziative pubblicitarie e di comunicazione*".
Si rappresenta che queste commissioni contrattuali sono considerate dal Collegio *recurring* in quanto le espressioni citate possono essere ritenute equipollenti a "pubblicità" e "presidio del territorio", pure ritenute da questo Arbitro di natura *recurring*.
Con riferimento alle spese di istruttoria, l'espressione "*elaborazione dei dati in funzione della archiviazione e, nel caso, comunicazione dell'apertura del rapporto*" contenuta nella relativa clausola è equipollente ad "*archiviazione dati e documenti*" che, per orientamento condiviso dei Collegi ABF, basta a qualificare di natura *recurring* la relativa voce di costo imputata in contratto.
Sulla base della posizione condivisa dal Collegio in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo contenute nel contratto, gli importi da riconoscere al ricorrente possono essere, dunque, determinati secondo la seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di intermediazione				714,00	Recurring	59,17%	422,45		422,45
Spese di istruttoria				716,00	Recurring	59,17%	423,63		423,63
			Totale	1.430,00					846,08

Su tale importo vanno computati gli interessi legali, di cui la parte ricorrente ha chiesto la corresponsione. Il risultato della tabella non coincide, per altro, con quanto complessivamente richiesto dal ricorrente (€. 1.210,81), poiché quest'ultimo ha chiesto altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata senza, tuttavia, specificare le ragioni per le quali nel caso di specie essa non sarebbe dovuta, nonché la refusione delle spese di assistenza, nonostante che si ritenga generalmente che essa non sia dovuta, attesa la serialità e non particolare difficoltà del contenzioso in cui si inserisce il ricorso in esame e la non necessarietà dell'assistenza tecnica nel procedimento dinanzi all'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 846,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA